

PROVENIENZA E TERRITORIALITÀ. — Però, nel dopo guerra, le discussioni, già accese intorno a quel principio archivistico, ripresero vigore per la necessità di determinare gli atti da cedere da quella, che li perdeva, ad altra nazione, divenuta posseditrice di nuovi territori; e la sottigliezza, colla quale furono esposte teorie in proposito, se altamente onora gli archivisti, che in tal modo difesero il patrimonio dei loro istituti, fuorviò, però, alquanto le menti, come la fuorviano d'ordinario tutti gli eccessi.

Come diremo a suo luogo, il dr. Lodovico Bittner, vicedirettore dell'Archivio di Stato di Vienna, nella sua notevole relazione sull'Archivio della dinastia, della corte e di Stato di Vienna nel dopo guerra <sup>(1)</sup>, ricorda le speranze degli Stati, sorti dallo sfacelo dell'impero austro-ungarico, di potersi ripartire tutto quell'archivio e distruggerlo in base al principio, ch'egli chiama dell'*appartenenza* e noi della *territorialità* « secondo il quale a ognuno di detti Stati dovevano pervenire, senza riguardo al momento della loro compilazione, tutti gli atti relativi al suo territorio », e il favore, dato a questa tesi, dalla Commissione internazionale di liquidazione sotto la data del 10 marzo 1919. Ventura volle che nel febbraio dello stesso anno i delegati austriaci fossero riusciti a persuadere quelli della Commissione italiana d'armistizio a riconoscere il principio di provenienza. « Tal principio, riconosciuto dalla scienza mondiale e, dal lato austriaco sostenuto sin dall'inizio, prescrive che ogni corpo d'archivio sia conservato sopra tutto nel luogo della compilazione dei suoi atti, nel quale è cresciuto organicamente. Esso poteva bensì riservare all'archivio di Vienna perdite dolorose, ma assicurava almeno la conservazione delle serie più importanti cioè gli archivi delle Amministrazioni centrali viennesi ». Quel principio d'allora in poi trionfò mercè dell'appoggio della Commissione italiana, fuorchè nell'accordo di Praga del 18 maggio 1920 colla Cecoslovacchia; in base al quale fu applicato rigidamente il principio della territorialità. In conseguenza il principio, secondo il quale gli atti e le serie non potevano essere divelti dal complesso, del quale formavano parte integrante e dal quale provenivano e ove si erano svolti, fu per eccesso anche frainteso. Cosicchè, da un lato sentimmo sostenere l'interezza e l'inscindibilità di qualunque archivio generale, anche rispetto alle parti d'altrove asportate e aggregatevi; dall'altro, pretendere la restituzione all'archivio originario di atti che per ragione d'ufficio, per naturale svolgimento

---

(1) BITTNER LUDWIG, *Das wiener Haus, Hof und Staatsarchiv in der Nachkriegszeit* nell'*Archivalische Zeitschrift*, III serie, 2.<sup>o</sup> vol., Monaco di Baviera, Ackermann, 1925, p. 156 e ss.

dell'attività dell'ente, che li aveva compilati, trovavansi passati regolarmente in altro archivio donde non potevano essere separati.

Secondo noi, qualunque sia l'antichità di una asportazione archivistica e della conseguente concentrazione in altro archivio, ove gli atti, ai quali si riferisca, non avevano ragion d'essere all'epoca della loro redazione; qualunque sia la storia, la dipendenza ulteriore dei territori, ai quali quegli atti si riportano, tale asportazione è illegittima e quindi, potendo, deve essere corretta colla reintegrazione di quegli atti all'archivio originario. Le spogliazioni absburgiche e napoleoniche rientrano in questa categoria, anche se camuffate sotto la maschera di donazioni più o meno volontarie o spontanee.

Non è invece sempre ammissibile la domanda di recuperare da un archivio generale atti che per la legislazione stessa, sotto la quale furono redatti, avevano dovuto passare per vari gradi di giurisdizione e rimanere parte indivisibile di una di queste giurisdizioni, di cui la serie sia conservata in quell'archivio generale: come i ricorsi ai magistrati amministrativi e giudiziari supremi, come le pezze in appoggio di conti, sottoposti regolarmente al controllo di corti o camere dei conti. Può essere talvolta ammessa soltanto, quando la serie che li contiene sia appartenuta e si sia formata presso un consesso speciale creato per trattare unicamente affari di un territorio, ora staccato dalla nazione, che lo vide funzionare, consesso che avrebbe benissimo potuto sedere in quel territorio, anzichè nella capitale, senza detrimento degli interessi di quella nazione.

Con questo concetto il principio di provenienza, che si allontana già dalla semplice norma originale della integrità delle serie, si volge verso quello che si dice il *principio di territorialità*, vale a dire, quello, secondo il quale gli atti seguono la sorte dei territori, sui quali siano stati redatti. Questo principio vale principalmente per gli atti e archivi delle amministrazioni locali, qualunque sia la loro antichità; e importa la restituzione delle carte, che siano state per una ragione qualsiasi asportate da quel territorio; e, per gli archivi correnti, vale a dire secondo i protocolli di Vienna del 1924, dal 1918 sino al 1848, quella anche delle parti di quegli archivi che siano state aggregate ad archivi di deposito, situati fuori dei territori in questione.

Questo principio di territorialità, alquanto contorto, fu sempre largamente applicato nei trattati internazionali dal secolo XVII in poi. Ma, siccome potrebbe facilmente degenerare, è stato, nei recentissimi trattati, convenzioni e protocolli, contornato da molte riserve che favoriscono il prestito degli atti desiderati, nonchè la consultazione e la

copia dei medesimi. Con che torna il rispetto alla integrità delle serie; dalla quale questa digressione s'è mossa.

RICOSTRUZIONE SISTEMATICA. — Se, dunque, l'integrità delle serie va rispettata, e, quando distrutta, ricostituita, il processo di tale ricostruzione non può essere che *sistematico*, vale a dire ispirato a proposizioni che mirino unicamente a quella integrità. L'aggregato di queste proposizioni è composto delle materie, che costituiscono le serie, intendendo come *materia*, non le singole occorrenze, che si presentano nel corso dell'attività dell'ente, cui appartiene l'archivio, ma le attribuzioni, i servizi, le parti di attività, assegnati all'ente e i mezzi coi quali questo vi soddisfi.

Il raggruppamento di quelle materie non si farà, dunque, secondo questo o quel caso occorso, ma secondo le categorie di questi casi; non, secondo la vendita, la permuta, l'acquisto di tal podere, ma secondo tutta la categoria delle vendite, permutate, acquisti in generale, che, a sua volta, rientra nella categoria maggiore dei contratti.

CATEGORIE. SERIE. GRUPPI. — Da quanto precede risulta, dunque, che vi sono categorie maggiori di atti e categorie minori. In quest'ultime si raccolgono quelle estreme particole dell'attività, che informano l'applicazione, l'esecuzione di quell'attività e conservano ancora un certo carattere di singolarità, di minuzia, che per essere troppo frantumato impedisce di scoprire e di enunciare la norma che le regge. Sono quelle, alle quali specialmente e meglio si adattano gli ordinamenti interni cronologici ed alfabetici.

Le categorie maggiori invece, quasi impersonali, abbracciano tutte una specialità di attività, spesa dall'ente per rispondere a uno o più fini prefissigli. Comprendono le varie categorie minori, che tutte concorrono al conseguimento di questo o di questi fini. Assumono una preminenza sopra di esse, quando gli atti, che ne compongono l'essenza, provengono da quegli organi, che posseggono la forza propulsiva, che muove tutto l'ente. Rimangono in sott'ordine, pure essendo maggiori di altre, dipendono dalle prime, quando i loro atti provengano da organi inferiori e non rappresentino se non l'esecuzione di ordini e disposizioni per il conseguimento di quei fini.

In altre parole, secondo l'efficacia degli atti contenutivi, v'hanno *categorie direttive* e *categorie esecutive* e *consuntive*.

Questo è stato da tutti gli archivisti moderni riconosciuto; e ci piace ricordare, a tal proposito, così quelli francesi, come gl'inglesi e gli olandesi, fra gli altri.